



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezione Consultiva

Parere n. 2
Anno 2022

Prot. n. 00872/2022

IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONE CONSULTIVA

Composta da

Virginia Zambrano – Presidente e Relatore

Pierpaolo Bagnasco

Barbara Agostinis

Cesare San Mauro

Amalia Falcone - Componenti

Ha pronunciato il seguente

PARERE N. 2/2022

Su richiesta di parere presentata, ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 5, dello Statuto del Coni, e dell'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, dal Segretario Generale del Coni, dott. Carlo Mornati, prot. n. 0004963 del 5 luglio 2022;

LA SEZIONE

Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00165/2022 del 16 febbraio 2022;

vista la richiesta di parere n. 6/2022, presentata, in data 5 luglio 2022, ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 5, dello Statuto del Coni, e dell'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, dal Segretario Generale del Coni, dott. Carlo Mornati, in seguito alla richiesta, prot. AM 119/2022, formulata dalla Federazione Italiana Biliardo Sportivo;

visto l'art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra l'altro, l'adozione di pareri su richiesta del CONI;

visto l'art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell'organo *de quo*;
visti gli articoli 2 e 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport;

esaminati gli atti e udito il relatore, prof.ssa Virginia Zambrano,

ha rilasciato il seguente parere

PREMESSA IN FATTO

La Federazione Italiana Biliardo Sportivo e la Federazione Italiana Sport Bowling hanno proceduto, come deliberato dai rispettivi Consigli Federali, a convocare l'Assemblea Straordinaria per decidere in ordine alla fusione per unione dei due Organismi. Il nuovo articolo 42-*bis* c.c. ha introdotto l'istituto della fusione tra enti non commerciali, stabilendo (ferma la clausola di compatibilità) che il procedimento di fusione, a norma del comma 3 dell'articolo *de quo*, sia disciplinato dalle norme di cui agli artt. 2501 ss. c.c. Si chiede, alla luce delle singole disposizioni statutarie federali previste per la modifica dello statuto, quali siano: a) ai fini dell'assunzione della relativa delibera, le maggioranze da applicarsi in caso di fusione fra Federazioni, in quanto Enti non commerciali; b) in che misura trovi applicazione l'art. 21 c.c.

La questione investe delicati profili di diritto sostanziale che attengono alle modifiche che possono interessare il soggetto collettivo e la sua attività. Si tratta di un profilo di riorganizzazione dell'impresa che mira a renderla giuridicamente più agile ed economicamente meno onerosa.

Nella specie, trattandosi di Federazioni, i profili che paiono sollevare l'attenzione sono relativi: a) alla definizione dell'ambito di operatività dell'art. 42-*bis* c.c.; b) alla definizione della natura

giuridica della fusione; c) all'applicazione dell'art. 21 c.c.; d) alle maggioranze da applicare al procedimento.

DIRITTO

a) Le c.d. operazioni straordinarie e il limite della compatibilità di cui all'art. 42-bis c.c. - Sia per quanto riguarda le società, sia per le associazioni, fusione, trasformazione e scissione, come noto, esprimono – ciascuno per proprio conto – un importante fattore di “mobilità”. Per il fatto stesso di incidere sulla struttura dell'ente, queste vicende attuano una rilevante funzione economica individuata dalla dottrina come “essenziale al dinamismo e all'elasticità del sistema” (Cottino, *Diritto commerciale*, I, 2, Padova, 1987, p. 634). In particolare, la fusione consente la concentrazione in iniziative unitarie di imprese diverse, al fine di ottenere un miglioramento nella posizione del mercato. Essa, tuttavia, può costituire anche uno strumento di riorganizzazione delle strutture interne dell'ente. A fronte di questa importante funzione, si deve osservare come l'attenzione alle operazioni *straordinarie* abbia riguardato – nella sistematica del Codice del '42 – prevalentemente, se non esclusivamente, gli enti di cui al Libro V del c.c. Ed in vero, oltre che per la fusione, anche per quanto riguarda trasformazione e scissione si riteneva che si trattasse di operazioni endo-societarie cui non potevano accedere gli enti di cui al Libro I c.c. In rapporto alle trasformazioni, il limite di siffatta preclusione veniva – come noto – individuato dalla dottrina tradizionale nella rilevanza dell'elemento causale che, a tutela sia degli associati sia dei creditori, rendeva ingiustificabile ogni operazione¹. Né il Codice del '42 offriva elementi normativi tali da supportare ogni contrario orientamento.

L'art. 28 c.c., rubricato “Trasformazione delle fondazioni”, alimentava, per contro, interrogativi e dubbi sulla ammissibilità della stessa, nonché sulle sue modalità. Tanto, senza considerare che la norma guarda allo “scopo” della trasformazione e, in quest'ottica, si occupa delle fondazioni, laddove per il mutamento del tipo è agli artt. 2498 ss. c.c. che occorre fare riferimento. In questo contesto, non erano mancate voci volte ad affermare che fossero ormai maturi i tempi per una riforma che facesse giustizia della suddetta barriera causale, liberandosi dai vincoli interpretativi che ne derivavano. Né la sola dottrina avvertiva l'emergere di spinte innovative volte ad ampliare lo spettro applicativo di queste operazioni straordinarie. Lo stesso legislatore aveva intuito – attraverso il ricorso a normative speciali e di settore – l'esigenza di aprire ad un pluralismo strutturale che, confermando il principio della fungibilità della forma, rispecchiasse il mutato

¹ Per tutti, si veda G. CABRAS, *Le trasformazioni*, in *Trattato delle società per azioni*, dir. da G.E. Colombo - G.B. Portale, VII, 3, 1997, pp. 35 ss. e 66 ss.

quadro economico. Profilo, quest'ultimo, che (vale la pena rammentare) non aveva mancato di interessare, nell'ottica appunto di fungibilità della forma, lo stesso ordinamento sportivo, come testimonia la previsione di cui all'art. 90, comma 18, l. 289/2002, sulle società sportive dilettantistiche, di cui, tuttavia, è prescritta l'esclusione dello scopo di lucro.

Dal canto suo, anche la giurisprudenza aveva cominciato ad interessarsi, per un verso, della complessiva disciplina di associazioni e fondazioni e, per l'altro, dello specifico ambito delle trasformazioni (nonché delle fusioni, per quanto non espressamente contemplate nella variante eterogenea), giungendo ad ammettere le fusioni, oltre che fra fondazioni, anche fra associazioni. Ma se fermo era il *favor* verso le fusioni omogenee, controversa era la questione relativa alla qualificazione della natura giuridica della fusione, specie per incorporazione. Discusso, in altri termini, era se con la fusione si realizzasse un fenomeno corrispondente alla successione universale *mortis causa* (Cass. civ., n. 22489/2006; Cass. civ., n. 11059/2011; Cass. civ., n. 21482/2016) ovvero si assistesse ad una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, il quale, "pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità" (Cass. civ., n. 12119/2017). In proposito, il richiamo al vecchio art. 2504 c.c.² conduceva a ritenere che si realizzasse una vera e propria vicenda successoria collegata all'estinzione delle società che si fondono e alla successione a titolo universale di quella nata dall'unificazione³. Comune a tutte le posizioni era la generale accettazione a) del principio di cui all'art. 2498 c.c. - che sottende un'esigenza di continuità dei rapporti giuridici, suscettibile di estensione a tutti gli enti associativi, ivi inclusi quelli non societari – nonché, b) della regola secondo cui la modifica non deve arrecare danno ai creditori⁴ che, in concreto, finisce con il subordinare la realizzabilità o meno dell'operazione ad una valutazione concreta dell'operazione la quale non può che procedere caso per caso.

L'esigenza di restituire attualità alla disciplina del Codice, come sollecitata dalla riforma delle società (d.lgs. n. 5 e n. 6 del 2003) e da tutta una serie di novità tributarie, non ha mancato di investire il "comparto" del libro primo del Codice civile⁵. Ed in vero, gli artt. 2500-*septies* e 2500-

² Il vecchio art. 2504 c.c. recitava, infatti, "*la società incorporata o quella che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società estinte*".

³ O. CAGNASSO E M. IRRERA, *Fusione e trasformazione delle società*, in *Dig.disc.priv.*, Sez. comm., Torino, 1994, p. 310 ss.

⁴ O. CAGNASSO, *La trasformazione delle società*, in *Il Codice Civile*. Commentario, dir. da P. Schlesinger, Milano, Giuffrè, 1990, p. 62 ss.

⁵ Cfr., Relazione al d.lgs. n. 6/2003 § 14, *Della trasformazione, della fusione e della scissione*. Della trasformazione:

"L'art. 7 della Legge Delega detta alcuni principi fondamentali, quali: semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle direttive

octies c.c., superando lo schermo causale, hanno finito con il ridurre la distanza tra la portata delle previsioni del Libro I e del Libro V. Al mutamento del modello organizzativo, *rectius* della veste giuridica dell'impresa che si attua con la trasformazione, ha corrisposto il riconoscimento, altresì, di fusione e scissione eterogenee (intendendosi per "fusione eterogenea" una complessa operazione di integrazione, caratterizzata dal cumulo fra operazioni di fusione e di trasformazione eterogenea) le quali, seppur non previste espressamente dal legislatore, hanno incontrato, accanto al *favor* di dottrina e giurisprudenza, l'approvazione della prassi notarile⁶. Ora, a prescindere dalle articolate posizioni dottrinali che si sono venute delineando in tema, quello che rileva osservare, ai fini del presente parere, è che, tuttavia, siffatte aperture non avevano investito gli enti *non profit*. Vero è che il formante giurisprudenziale aveva cominciato ad ammettere tali operazioni anche per gli enti del Libro I, non giustificandosi alcuna preclusione alla trasformazione *in assenza di impresa*⁷. Del pari indubbio che solo con la previsione di cui all'art. 42-*bis* (come introdotto dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) tali operazioni straordinarie hanno trovato effettivo riconoscimento e disciplina. Il legislatore qui, facendo proprio quanto emerso in giurisprudenza,

comunitarie; disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni (e delle fusioni) eterogenee; introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali. Si è quindi voluto tradurre in pratica i principi dettati dalla legge delega, il che ha reso necessario ampliare il numero degli articoli, che nel Codice del 1942 erano solo tre. Si ribadisce pertanto, la norma sulla continuità dei rapporti giuridici (art. 2498, comma 3, c.c.), intesa appunto come segno di una prospettiva di modificazione e non novativo – successiva, chiarendo altresì che la continuazione riguarda anche i rapporti processuali”.

⁶ CNN, Quesito di Impresa n. 883-2013/I, CNN, si legge che: “si ritiene [...] in generale possibile applicare l'istituto della fusione ad enti non societari (con applicazione diretta e non analogica della disciplina) anche se tutta l'operazione sia condotta in modo unitario e contestuale, purché trovino nel contempo applicazione, per quanto possibile e nei limiti della compatibilità, sia le norme sulla trasformazione eterogenea sia quelle sulla fusione”.

⁷ Cass., 23 gennaio 2007, n. 1476, in *Corr. giur.*, 2007, 9, p. 1257 ss., “nelle associazioni non riconosciute, in mancanza di norme più dettagliate o di una diversa volontà espressa dagli associati, è possibile fare ricorso, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi simili in materia di associazioni riconosciute o di società, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto; ed è perciò possibile far riferimento alle disposizioni dettate dal codice in tema di fusione di società, in quanto applicabili, qualora sia accertato che due associazioni non riconosciute si sono unificate. Principio, questo, che sembra coerente anche con le più recenti linee di tendenza dell'ordinamento in materia di enti collettivi, certamente più favorevoli ad una maggiore interscambiabilità dei ruoli, pur tra enti tipologicamente diversi, come eloquentemente dimostra l'introduzione di nuove figure di trasformazione eterogenea nell'art. 2500-*octies* c.c.”; Trib. Roma, 25 gennaio 2016, in *Giur. comm.*, 2017, 4, p. 760 ss., con nota di C.E. PUPO, ove si afferma che “si può dunque ritenere che con riferimento a tali enti possano trovare applicazione, nei limiti della compatibilità, le disposizioni introdotte con la riforma del diritto societario in tema di trasformazione omogenea o eterogenea, cosicché va dunque ammessa l'applicazione analogica della disciplina in tema di fusione di società all'ipotesi di fusione di fondazioni”.

ha così allargato l'ambito delle operazioni straordinarie ammettendole – oltre che per gli ETS – anche per tutti gli enti di cui al Libro I, come chiaramente si desume dalla norma di cui al comma 4, dell'art. 42-*bis* c.c. (si parla, infatti, di iscrizioni nel Registro delle persone giuridiche, ovvero, nel caso degli ETS nel RUNTS).

La previsione di cui si discorre, quindi, non ha fatto altro che estendere l'ammissibilità di queste operazioni straordinarie a quelle fattispecie connotate da un medesimo schema causale e teleologico-funzionale, lasciando che la clausola di compatibilità di cui all'art. 42-*bis* ("Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-*bis*, 2500-*ter*, secondo comma, 2500-*quinqüies* e 2500-*nonies*, **in quanto compatibili**. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, **in quanto compatibili**"), fungesse da *discrimen* normativo rispetto a quelle fattispecie che coinvolgono (come accade nelle fusioni eterogenee) un ente societario. E, d'altro canto, considerato che – come osservato in dottrina - "gli artt. 2500-*septies* ed *octies* ratificano pur sempre la concettuale compatibilità del pendolo tra modello istituzionale e corporativo", non può negarsi l'apertura al transito tra i tipi, quindi anche tra associazione e fondazione (sia come trasformazione, sia come fusione che la contenga) (A. Fusaro, *Trasformazione, fusione e scissione tra enti non profit*, in *Quaderni della Fondazione italiana del notariato*).

Onde - ferma la previsione di cui agli artt. 2498 ss. c.c., che introduce il principio di continuità comune a tutte le fattispecie di trasformazione, come emerge dall'utilizzo del generico termine "ente" nella lettera dell'articolo *de quo* – è alla disciplina di cui all'art. 42-*bis* c.c. che occorre guardare allorché si discorra di operazioni "omogenee" senza che, in questo caso, la clausola di compatibilità ivi prevista possa condurre ad uno spostamento dell'angolo visuale.

b) Sulla natura giuridica della fusione – Ciò posto, bisogna osservare che, per quanto il d.lgs. 123/2012 abbia operato (*inter alia* e portando a ulteriore compimento le modifiche già introdotte con la riforma del diritto societario) nel senso della semplificazione del procedimento di fusione, non ne ha comunque chiarito la natura giuridica e i suoi effetti sul piano soggettivo, limitandosi a definire le modalità del procedimento. La necessità di esplicitare la natura giuridica della fusione riposa sul fatto che essa delinea un'operazione il cui significato economico non è – come si diceva - l'uscita dal mercato, ma, al contrario, la continuità dell'attività dell'ente, sia pure in forme diverse. Il discorso, che certo investe le società, non può non valere anche per associazioni e fondazioni, stante la previsione di cui all'art. 42-*bis* c.c. Il riconoscimento della loro accresciuta elasticità identitaria solleva, infatti, non diversamente da quanto accade per le società, la questione se l'ente (a seguito della fusione) si estingua o meno come organizzazione e come soggetto

dell'ordinamento giuridico. Almeno fino al 2003, come noto, dottrina e giurisprudenza erano inclini a ritenere che con la fusione si realizzasse una vicenda avente natura estintivo–costitutiva⁸ (cfr., Cagnasso-Irrera, in *Dig.disc.civ. cit.*), la quale dava luogo ad una sorta di successione a titolo universale, *determinandosi* l'estinzione della società incorporata (in caso di fusione per incorporazione) o di tutte le società fuse (in caso di fusione propria) e la successione, rispettivamente della società incorporante o della nuova società risultante dalla fusione, in tutti i rapporti giuridici. La modifica dell'art. 2504-*bis* c.c., con la scomparsa del lemma società “estinte”, che invece compariva nella vecchia formulazione, aveva condotto la dottrina⁹, e la giurisprudenza, a prediligere (all'opposto) la tesi della natura non estintiva della società incorporata o fusa in forza della fusione, preferendosi discorrere di vicenda modificativo-evolutiva del medesimo soggetto¹⁰. E, tuttavia, che quella di fusione sia un'operazione assai peculiare - e che, a dispetto di apparentemente consolidati orientamenti anche manifestazione della prassi notarile, una visione condivisa sia difficile da raggiungere - è testimoniato dalla vivacità del dibattito che si svolge intorno alla sua natura giuridica, dibattito, non certo sopito dalla riforma delle società. Proprio questa assenza di certezze sistemiche e il continuo contrapporsi di opposte visioni ha di recente condotto i giudici delle S.U.¹¹ a stabilire (nel tentativo di risolvere, almeno per il momento, la

⁸ In tal senso, cfr., A. GRAZIANI, *Diritto delle società*, Napoli, 1963, p. 521; F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1957, I, p. 297.

⁹ In dottrina, senza pretesa di esaustività, E. TRADII, *Trasformazione eterogenea in cui intervengono enti non profit: trasformazione da associazione in società di capitali e viceversa*, in AA.VV., *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni, Riforma del diritto societario e enti non profit*, a cura di A. Zoppini e M. Maltoni, Milano, 2007, 67; F. LOFFREDO, *Gli enti del Terzo settore*, Milano, 2018, p. 24; F. GALGANO, *Delle persone giuridiche: disposizioni generali; delle associazioni e delle fondazioni*, Bologna, 1982, p. 318 e, con specifico riferimento alla trasformazione eterogenea, G. FRANCH, *Commento all'art. 2500-octies*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P.G. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, artt. 2498 - 2506-*quater*, Milano, 2006, p. 392; M.V. DE GIORGI, *Le vicende estintive e modificative*, in *Le persone giuridiche*, a cura di Basile, Milano, 2003, p. 196; A. AURICCHIO, voce *Associazioni riconosciute*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, p. 904 ss.;

¹⁰ Cass. civ., S. U., ord. 8 febbraio 2006, n. 2637, in *Foro it.*, 2006, 6, 1, 1739, i quali qualificano l'operazione di fusione come una vicenda meramente “evolutivo-modificativa” dello stesso soggetto giuridico, il quale “conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo”.; Cass. civ., 18 novembre 2014, n. 24498, in *Giust. civ. Mass.*, 2014; Cass. civ., 15 febbraio 2013, n. 3820, in *Giust. civ. Mass.*, 2013.

¹¹ Per i giudici in Cass. civ., S. U. – 30 luglio 2021, n. 21970, “La ricerca del superamento delle incertezze, a fronte di soluzioni non sistematiche, è particolarmente auspicabile, considerando che la questione può involgere non soltanto ogni tipo di giudizio in cui sia parte una società, ma che anche altri settori dell'ordinamento, diversi dal diritto societario, che sono suscettibili di seguire la stessa disciplina (cfr., es., art. 42-*bis* c.c., in tema di fusione e scissione di associazioni e fondazioni)”.

questione) che la fusione “dando vita ad una vicenda modificativa dell'atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano, determina un fenomeno di concentrazione giuridica ed economica (ve n'è traccia espressa nel diritto positivo: v., la L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 5) o "integrazione" o "compenetrazione", dal quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata o fusa, siano imputati ad un diverso soggetto giuridico, la società incorporante o la società risultante dalla fusione”, per cui occorre, “in definitiva, tenere distinto il profilo negoziale del contratto di società da quello giuridico-formale dell'originario soggetto di diritto dal primo scaturito, distinguendo tra la società come insieme di rapporti, che prosegue in una diversa organizzazione, dalla società come ente, che si estingue”. In questo senso, i giudici, distinguendo fra effetti della fusione e natura giuridica dell'operazione effettuata, arrivano a concludere che la fusione produca, unitamente ad un effetto estintivo dei soggetti che vi partecipano, la continuazione dei relativi rapporti giuridici. Vero è che i giudici approdano a siffatta conclusione guardando alla fusione per incorporazione. Del pari indubbio che la ricostruzione offerta traccia una relazione fra continuità ed estinzione e, così facendo, sembrerebbe delineare l'essenza dell'istituto della fusione, qualificabile quindi come una modificazione dell'atto costitutivo *sui generis* che solo recupera l'effetto estintivo-successorio della vicenda.

c) Sulla applicazione dell'art. 21 c.c. – Alla luce di quanto premesso, si deve ritenere che le operazioni straordinarie, che coinvolgono gli enti del Libro I c.c., siano disciplinate dalle norme proprie delle forme giuridiche che tali enti rivestono. Le operazioni straordinarie possono, dunque, realizzarsi nei limiti della disciplina privatistica prevista per le singole tipologie di enti. E, in vero, il d.lgs. n. 117/2017, nell'introdurre l'art. 42-*bis* c.c. (oltre che ammettere alle operazioni straordinarie anche gli ETS), ha inteso disciplinare quelle operazioni straordinarie che intervengono fra enti i quali posseggono la medesima struttura causale, prevedendo che, in presenza di operazioni che interessano gli enti del Libro I e quelle del Libro V, si applichino le norme di cui al Libro V, Titolo IV, Capo X del c.c., rubricato “Della trasformazione, della fusione e della scissione”. Le sole trasformazioni, fusioni e scissioni tra enti del Libro primo non ampliano dunque le ipotesi previste dagli artt. 2500-*septies* e 2500-*octies* c.c.

Che questo sia stato il profilo attenzionato dal legislatore è evidente sol che si consideri che proprio il comma 1 dell'art. 42-*bis* c.c. circoscrive espressamente il proprio ambito applicativo alla reciprocità di trasformazioni, fusioni e scissioni che, pertanto, “operano all'interno di strutture

causali tutte ascrivibili alla mancanza dello scopo lucrativo caratteristico delle società¹². Ma se ciò è vero, è anche vero che peculiare è la tecnica adoperata dal legislatore nell'art. 42-bis c.c.; articolo che, sia pur a prima lettura, sembra effettivamente generare una sovrapposizione di piani (e di discipline) fra Libro I e Libro V c.c. Sovrapposizione – come si diceva – però solo apparente, giacché il ricorso alla tecnica del rinvio agli articoli disciplinanti il procedimento delle operazioni in esame ha riguardo solo all'ipotesi in cui queste operazioni interessino anche gli enti del libro quinto del codice civile¹³. Cosa che conduce a concludere nel senso che, nel caso di fusione di due Federazioni – attesa la loro natura giuridica – non possa che farsi applicazione della disciplina delle associazioni.

La possibilità di escludere le operazioni di trasformazione, fusione e scissione è allora condizionata alla sola presenza di un esplicito divieto in tal senso, contenuto nell'atto costitutivo o nello statuto¹⁴. Divieto, peraltro, anch'esso superabile in presenza del rispetto delle ordinarie maggioranze previste per le modifiche statutarie. In questo senso, tuttavia, e portando ad effetto la linea argomentativa che si è prescelta, non pare possa trovare applicazione, nel caso di operazioni fra enti che operano all'interno del medesimo schema causale, l'orientamento più rigoroso, che considera tali modifiche subordinate al rispetto del principio dell'unanimità, dovendosi ritenere che trovi qui piuttosto applicazione il principio maggioritario, sancito, peraltro, in materia di associazioni, dall'art. 21 c.c. che, per la modifica di atto costitutivo e statuto, stabilisce un *quorum* costitutivo di $\frac{3}{4}$ degli associati e sancisce il *quorum* deliberativo della maggioranza dei presenti (comma 2). Ma, tutto ciò, solo se nulla è disposto, laddove l'art. 24, comma 6, Statuto FIBIS, per le modifiche dello Statuto fissa ad un $\frac{1}{3}$ dei presenti il *quorum* costitutivo, mentre per la validità della delibera è necessario il voto favorevole di $\frac{2}{3}$ dei presenti. Per quanto riguarda lo

¹² F. MARGIULO, *Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore*, in *Riv. Not.*, 2018, p. 45 ss.

¹³ In quest'ottica deve intendersi il richiamo all'art. 2498 c.c., di cui al comma 2 dell'art. 42-bis c.c., per spiegare la necessità dell'organo amministrativo di predisporre sia "una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente con l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione", sia "la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, comma 2". Ed in quest'ottica ancora opera l'esplicito richiamo agli artt. 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, comma 2, 2500-quinquies e 2500-novies, nei limiti della compatibilità. Così come la previsione di cui al comma 3 dell'art. 42-bis c.c.

¹⁴ CNN, Studio n. 76-2020/I, *I limiti statutarie e legali alla possibilità per gli enti del primo libro di operare trasformazioni, fusioni o scissioni*, Approvato dalla Commissione Studi di Impresa il 23 aprile 2020, est. F. MARGIULO, 3, il quale afferma che nell'associazione la tutela di coloro che intendano impedire la realizzazione di una delle operazioni in esame può essere attuata solo con l'inserimento in statuto, ai sensi dell'art. 21, comma 2, c.c., di specifiche clausole che prevedano non solo il divieto di realizzare operazioni di trasformazione, fusione o scissione, ma anche l'impossibilità di eliminare tale divieto se non con speciali maggioranze rafforzate o all'unanimità.

Statuto FISB, l'art. 61, rubricato "Modifiche allo Statuto", prevede il *quorum* costitutivo del 50% degli aventi diritto al voto e statuisce che la delibera è valida se assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

d) Le maggioranze e il procedimento deliberativo – Alla luce di quanto considerato, ferma dunque, nelle operazioni straordinarie, l'applicazione della regola generale che, in tema di maggioranze e procedimento deliberativo, deve ritenersi essere quella propria dell'ente che intende attuare l'operazione¹⁵, *il profilo più controverso investe proprio la questione delle maggioranze, dovendosi stabilire se ad essere richiamato nel caso di fusione, sia il comma 2 dell'art. 21 c.c., ovvero se non debba trovare applicazione il successivo comma con le maggioranze rafforzate per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio. La questione appare di particolare momento in quanto l'art. 25 dello Statuto della FISB, in ipotesi di scioglimento della Federazione, rinvia all'art. 21 c.c. senza ulteriori precisazioni. Mentre, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, l'art. 62 Statuto FISB fa rinvio al Codice civile con una formula che, di fatto, ricalca la previsione di cui all'art. 21, comma 3, c.c.* Ora, che in materia di modifica dello statuto o dell'atto costitutivo dell'associazione debba trovare applicazione la previsione di cui all'art. 21, comma 2, c.c. non pare (come detto) possa revocarsi in dubbio. La questione si fa, invece, più delicata in tema di fusione perché, inevitabilmente, la soluzione è destinata ad essere influenzata dalla posizione che si ritiene di dover assumere in tema di natura giuridica della stessa. L'orientamento fatto proprio dalla dottrina, da una parte della giurisprudenza e dalla prassi notarile (almeno fino alle S.U. 2021/21970) era nel senso di ritenere che fusione (e scissione) fossero vicende meramente **modificative** e non traslative e/o estintive, onde l'esclusione della previsione di cui al comma 3 dell'art. 42-bis c.c. Il recente intervento delle S.U., nel discorrere di fusione, quale operazione che produce un "**effetto estintivo** dei soggetti che vi partecipano e la continuazione dei relativi rapporti giuridici", sembra di fatto aprire ad una diversa lettura. A ben vedere, l'idea dell'effetto estintivo-successorio assolve alla funzione di individuare quali rapporti, a seguito della fusione, si trasmettono alla società fusa (e/o incorporata) e quali no (non a caso il giudizio si è radicato per risolvere una questione di legittimazione processuale della società incorporata cancellata dal registro delle imprese). Il richiamo all'effetto estintivo-successorio sembra, quindi, servire solo a fondare l'applicazione analogica delle regole in tema di successione

¹⁵ In questi termini, cfr., Studio n. 77-2020/I CNN.; M. BIANCA, *Trasformazione, fusione e scissione degli enti del terzo settore*, in <http://www.rivistaodc.eu/trasformazione-enti-del-terzo-settore> ; A. BUSANI E D. CORSICO, *Operazioni straordinarie tra enti del Terzo settore*, in *Le Società*, 6/2020, p. 659 ss.

e a chiarire che tutti i rapporti passano in capo al nuovo soggetto, eccezion fatta, però, per i rapporti intrasmissibili (si pensi, ad esempio, ad un mandato). La fusione, di fatto, realizza un fenomeno di integrazione reciproca dei contratti preesistenti in virtù del quale – a seguito del voto espresso in assemblea – si modifica l’originario rapporto. In altri termini, gli associati (o i soci), *“deliberando la fusione, modificano i rispettivi contratti sociali e ne integrano il contenuto”* (F. Galgano, *Diritto civile e commerciale*, vol. III, 2, p. 480), delineandosi, in ipotesi, una sorta di modifica “sui generis” dello Statuto, con la conseguenza che immutate ne restano le maggioranze¹⁶. A tanto sembra deporre anche il mancato richiamo, da parte dell’art. 42-bis c.c., all’art. 2500-octies c.c., a norma del quale “La deliberazione di trasformazione deve essere assunta [...] nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato”. Ma, come si è osservato, si tratta di previsione il cui rigore trae alimento da un cambiamento del tipo che, *ex adverso*, non ricorre nel caso di fusione fra associazioni.

P.Q.M.

Si rilascia il presente parere.

Deciso nella camera di consiglio dell’8 luglio 2022.

Il Presidente e Relatore
F.to Virginia Zambrano

Depositato in Roma, in data 21 luglio 2022.

Il Segretario
F.to Alvio La Face

¹⁶ In dottrina si è affermato che le deliberazioni di fusione “non dovranno essere riguardate come deliberazioni di scioglimento e, quindi, di autorizzazione alla fusione: esse sono comuni deliberazioni modificative dei rispettivi statuti e, quindi, soggette alla comune disciplina, in fatto di maggioranze e di autorizzazioni alle modifiche statutarie” (F. GALGANO, *Delle persone giuridiche*, cit., 352 ss.). Salvo, ovviamente, il diritto di recesso, ove si tratti di modifiche rilevanti. Il che costituisce conferma del fatto che l’atto di adesione è del singolo e presuppone l’accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell’associazione stessa ed alle regole del suo ordinamento interno nonché l’assoggettamento dell’aderente a siffatte regole nel loro complesso. Assoggettamento che viene meno “allorché l’associato dissente dalle finalità dell’associazione, dovendo in tal caso prevalere il diritto (costituzionalmente garantito ed assolutamente non comprimibile ex artt. 2 e 21 Cost.) di manifestare le proprie opinioni e di autodeterminarsi in ordine ad esse, con conseguente cessazione immediata del vincolo associativo, anche se possono persistere vincoli meramente finanziari”, cfr., Cass, 14 maggio 1997, n. 4244, in *Giur. It.*, 1998, 4, 639.